

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'UNIONE TERRE DI CASTELLI E SINGOLI VOLONTARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SOLIDARISTICHE.**

## **Art. 01**

### **Definizione di volontariato**

1. Il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; può essere strumento per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali, salvaguardando la propria autonomia.

2. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli cittadini a favore di singole persone e nuclei o gruppi.

3. Fermo restando il fatto che l'attività di volontariato è libera, sicché ogni individuo può intraprendere, in piena autonomia, attività di volontariato a beneficio dei singoli e della comunità locale e che l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge, il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell'attività di cui al comma precedente da parte di cittadini in collaborazione con l'Unione Terre di Castelli, la quale:

a) riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale e di partecipazione;

b) promuove il contributo del volontariato al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi dell'Unione Terre di Castelli;

c) sensibilizza la comunità locale sul valore del volontariato attraverso specifiche iniziative, eventualmente con il coinvolgimento dei volontari stessi;

d) sostiene e valorizza le risorse personali dei cittadini offrendo concrete ed adeguate opportunità di impegno civico.

4. Il servizio civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuito in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; investe le attività nelle quali l'Unione Terre di Castelli ha l'obbligo di intervenire per norme di legge, statutarie o regolamentari e va ad integrare, ma non a sostituire, i servizi già svolti direttamente dai dipendenti pubblici.

## **Art. 02**

### **Oggetto e finalità**

1. L'Unione Terre di Castelli, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio, attività solidaristiche e non sostitutive delle attività di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito Albo istituito, secondo gli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 521 del 20 aprile 1998.

2. Le attività solidaristiche di cui al precedente comma sono così di seguito individuate:

a) Servizi ed attività di sostegno ed aiuto a minori, adulti ed anziani;

b) attività di sostegno rivolte a prevenire il disagio sociale;

c) collaborazione a progetti ricreativi e di formazione a favore di minori, adulti ed anziani;

d) attività di supporto a famiglie in difficoltà;

e) sorveglianza all'interno delle strutture scolastiche;

f) collaborazione per attivazione percorsi casa – scuola sicuri;

g) sorveglianza sui mezzi di trasporto scolastico;

h) servizi di trasporto e accompagnamento con mezzi propri e messi a disposizione dall'Unione, in favore di minori, anziani o disabili;

(Approvato con Delibera di C.U. n. 13 del 20/02/2020)

- i) sorveglianza ed appoggio durante l'espletamento del servizio di refezione scolastica;
- j) collaborazione a singoli progetti promossi dall'Amministrazione dell'Unione;
- k) attività di carattere vario.

### **Art. 03**

#### **Divieti**

1. L'Amministrazione dell'Unione Terre di Castelli non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possano comportare rischi di particolare gravità.
2. L'Amministrazione dell'Unione Terre di Castelli può avvalersi di volontari singoli per le attività di cui all'art. 1 solo se non gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato, o associazioni di promozione sociale, o con le cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio, o per loro indisponibilità, o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.
3. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

### **Art. 04**

#### **Albo dei singoli volontari**

È istituito presso l'Unione Terre di Castelli l'Albo dei Volontari, nel quale singoli volontari possono richiedere di iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento delle attività solidaristiche.

La tenuta e l'aggiornamento dell'Albo sono affidati ai dipendenti preposti ai singoli servizi che ne usufruiranno.

### **Art. 05**

#### **Requisiti per l'iscrizione all' Albo**

I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:

- a) età non inferiore agli anni 18;
- b) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico;
- c) assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione. Sono fatti salvi specifici casi eccezionali per progetti valutati, gestiti e seguiti direttamente dal Servizio Sociale, in ogni caso in osservanza di quanto previsto dalle disposizioni contenute nell'art 25-bis nel D.P.R. n. 313/2002 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti";
- d) residenza nel territorio della Regione Emilia Romagna;
- e) i cittadini extracomunitari dovranno essere muniti di: regolare permesso di soggiorno in corso di validità, regolare ricevuta di rinnovo o status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.

2) Possono svolgere le attività di volontariato anche cittadini invalidi o diversamente abili, purché comunque idonei al compimento dello specifico servizio. Il loro utilizzo sarà compatibile con la loro condizione fisica.

#### **Art. 06** **Iscrizione all'Albo**

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con l'Unione Terre di Castelli, viene pubblicata sul sito web dell'Ente l'informativa per l'iscrizione all'Albo dei Volontari.

Le persone interessate potranno presentare domanda di iscrizione all'Albo dei Volontari, nella quale il volontario è tenuto a fornire:

- a) le generalità complete e la sua residenza;
- b) autodichiarazione indicante l'assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni, nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione;
- c) le opzioni espresse in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con l'ente pubblico e la disponibilità in termini di tempo;
- d) possesso di altre eventuali esperienze/competenze professionali (attività lavorativa, corsi vari...), formative, tecnico/pratiche (hobby, interessi, attitudini...).

2. Le domande di iscrizione all'Albo dei Volontari una volta accolte saranno esaminate dai servizi preposti e una volta esaminate, le persone saranno contattate per effettuare un colloquio conoscitivo e un bilancio delle competenze personali. L'eventuale motivato provvedimento di diniego dell'iscrizione è portato a conoscenza dell'interessato.

3. L'iscrizione all'albo avrà una validità di 5 anni.

#### **Art. 7** **Cancellazione dall'Albo**

La cancellazione dei volontari dall' Albo potrà avvenire per le seguenti cause:

- rinuncia;
- accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
- negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle loro attività;
- rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali avevano dichiarato disponibilità.

#### **Art 08** **Rapporti tra l'Unione Terre di Castelli e i volontari**

1. I volontari singoli che operano in collaborazione con l'amministrazione per una o più della attività di cui all'art. 1) si coordinano con un operatore individuato dall'Amministrazione stessa come referente, al quale compete:

- a) accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche o delle idoneità psico-fisiche eventualmente per lo svolgimento di specifiche attività;
- b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità, la privacy degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e conformemente al progetto di riferimento e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- c) verificare i risultati delle attività attraverso periodici incontri con il volontario, con gli utenti e con gli operatori coinvolti nelle attività.

2. Prima dell'inizio dell'attività, il Responsabile di Settore interessato o il Referente, predisponde di comune accordo con i volontari il programma operativo o i programmi operativi per la realizzazione della attività solidaristiche.

Nella stesura del programma operativo saranno indicate le eventuali modalità di rimborso, da parte dell'Ente, delle spese sostenute dal volontario e direttamente collegate allo svolgimento dell'attività ed oggettivamente necessarie.

3. Qualora le attività di cui all'art. 1 richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l'amministrazione dell'Unione si impegna a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento di dette attività, secondo modalità concordate con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra. Su proposta del Responsabile/Referente, saranno organizzati moduli formativi preventivi.

## **Art. 9 Impegno tra le parti**

1. All'atto dell'instaurarsi di un rapporto di collaborazione fra l'Amministrazione e singoli volontari, questi e i Responsabili dei Settori interessati preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi. Tali accordi devono prevedere:

per l'Amministrazione:

- a) la definizione, per ogni settore di intervento, delle modalità di svolgimento e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
- b) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
- c) la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- d) l'impegno a fornire ai volontari adeguata formazione e addestramento relativamente alle attività da svolgere, ai rischi da affrontare e alle corrette misure di prevenzione e protezione;
- e) l'assunzione delle spese per l'attivazione delle necessarie coperture assicurative, in conformità alle previsioni di legge;
- f) l'impegno a rimborsare ai volontari esclusivamente le spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate dal Responsabile del progetto, direttamente connesse all'attività espletata ed oggettivamente necessarie; dette spese dovranno, pertanto, essere adeguatamente documentate; sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- g) le modalità di coordinamento e monitoraggio dell'attività dei volontari e di rendicontazione delle spese da essi sostenute per l'espletamento dell'attività.

I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato. I volontari devono inoltre impegnarsi a dare immediata comunicazione al Responsabile/Referente delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

#### **Art. 10** **Obblighi dell'amministrazione**

1. Il Responsabile/Referente è tenuto a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
2. L'Amministrazione provvede all'attivazione delle necessarie coperture assicurative in conformità alle previsioni normative. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Unione Terre di Castelli.
3. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari.
4. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con esse.
5. L'Amministrazione si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.
6. L'Amministrazione può avvalersi di persone iscritte nell'Albo che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi, esclusivamente in ordine ad attività che non siano aderenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

#### **Art. 11** **Obblighi del volontario**

I volontari si impegnano a:

1. svolgere le attività esclusivamente per fini di partecipazione attiva alla vita della comunità e solidarietà, in forma gratuita, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
2. operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con i responsabili dei servizi, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
3. operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività;
4. operare nel pieno rispetto delle funzioni e del ruolo degli uffici e del personale dell'ente locale con i quali entreranno in relazione;
5. rispettare le disposizioni emesse dal Servizio di protezione e prevenzione dell'Unione Terre di Castelli in merito alla sicurezza sul luogo di attività e nell'utilizzo delle attrezzature e degli strumenti;

(Approvato con Delibera di C.U. n. 13 del 20/02/2020)

6. rispettare la riservatezza e il segreto, relativamente a notizie e informazioni raccolte nell'espletamento dell'attività, sia per quanto concerne il trattamento di dati personali sia per quanto attiene all'organizzazione e alla gestione del servizio;
7. partecipare ai percorsi di formazione che verranno eventualmente organizzati per favorire le migliori condizioni di svolgimento delle attività.

I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza

### **Art. 13** **Rimborso spese sostenute**

1. È fatto assoluto divieto agli iscritti nell'Albo dei volontari di accettare qualsiasi forma di compenso dalle persone beneficiarie dell'intervento, pena la cancellazione immediata dal Registro stesso.
2. Nell'attuazione delle attività di cui all'art. 2 i volontari potranno essere autorizzati all'uso delle risorse strumentali dell'Ente (apparecchiature, automezzi, linee di comunicazione) dal Responsabile competente.
3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate inerenti l'attività prestata, previa autorizzazione da parte del responsabile competente entro il limite stabilito dalla normativa e previsto dal Responsabile medesimo in linea con la disponibilità economica accordata al progetto in cui è coinvolto il volontario e rientranti nelle seguenti tipologie: spese per i pasti, spese di viaggio in caso di utilizzo di proprio mezzo o servizio di trasporto pubblico per lo svolgimento di compiti che lo richiedano; spese minute per acquisto di materiali necessari allo svolgimento dell'attività. Per i rimborsi delle spese di viaggio fa fede l'autocertificazione dei chilometri percorsi.
4. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. La liquidazione delle anzidette spese sarà effettuata su conforme provvedimento del competente Responsabile di Settore.

### **Art. 14** **Disposizioni transitorie e finali**

1. L'ufficio competente è la Struttura Welfare Locale.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione. Le domande già inserite nell'Albo dei volontari singoli dell'Unione Terre di Castelli da non oltre 5 anni alla data di approvazione del presente Regolamento conservano il diritto di permanervi fino al compimento dei 5 anni di iscrizione.
3. Con l'approvazione del presente regolamento vengono superate tutte le norme precedentemente adottate in materia.
4. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.